

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 2012.

Modifica al decreto 1° dicembre 2011, relativo alle misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lett. a) della citata legge 762 del 1973, ha determinato l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/lit per la benzina e di euro 0,1550/lit per petrolio e gasolio;

Visto il decreto del 1° dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2011, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2012, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;

Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 41 del 6 marzo 2012, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla variazione della misura del diritto speciale per il gasolio per autotrazione previsto dall'art. 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2011;

Considerato che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 2002, n. 16 di conversione del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 è stata fissata, tra l'altro, in euro 0,1550 al litro, la misura del diritto speciale gravante sul gasolio per autotrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive, viene stabilita in euro 0,155/lit. per il gasolio uso autotrazione.

2. La disposizione dell'articolo precedente ha effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012.

3. L'Ufficio delle Entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2012

Il Ministro: MONTI

12A08724

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 febbraio 2012.

Modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA
E INNOVAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TRASPORTO MARITTIMO
E PER VIE D'ACQUA INTERNE DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico coordinato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;

Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto;



Visto il Regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282, che, integrando il citato art. 88 della legge n. 1045 del 1939, consente ai Ministri della sanità e della marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle annesse alla citata legge n. 1045/1939, art. 88;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1988 n. 279 che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto;

Visto il Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435 e successive modificazioni;

Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca» e successive modificazioni;

Visto l'art. 75 del decreto ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»;

Considerata la necessità di aggiornare le tabelle allegare al citato decreto ministeriale del 25 maggio 1988 n. 279 alla luce dell'evoluzione in materia di farmaci e presidi medico-chirurgici e anche di meglio individuare sia i materiali che devono essere contenuti nelle dotazioni sanitarie di bordo previste dal menzionato regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto che l'ambito di applicabilità delle disposizioni del presente decreto alle unità addette alla pesca costiera ravvicinata ed alla navigazione da diporto;

Acquisito il parere favorevole della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito il parere della Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 dicembre 2011;

Decretano:

Art. 1.

Dotazioni di bordo

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto dovranno avere in dotazione, secondo le istruzioni dell'allegato 1, i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari indicati nelle tabelle riportate in allegato 2.

2. L'allegato 1 - Istruzioni e l'allegato 2- Tabelle Dotazioni costituiscono parte integrante del presente decreto.


Roma, 28 febbraio 2012

*Il capo del Dipartimento
della sanità pubblica
e innovazione
del Ministero della salute*
OLEARI

*Il direttore
del trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti*
PUJA

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 7, foglio n. 31



ISTRUZIONI

Tabella "A": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

- **navigazione litoranea**, così come definita all'articolo 1, punto 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa);
- **navigazione nazionale e internazionale costiera**, così come definite all'articolo 1, punti 37 e 39, del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti appartenenti allo stesso Stato o a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa);
- **navigazione locale, così come definito** all'articolo 1, punto 41, del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge all'interno di porti, ovvero di radi, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa)
- **pesca costiera ravvicinata**, così come definita nel paragrafo 9, comma terzo, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, aventi stazza lorda superiore alle 10 tonnellate;
- **navigazione da diporto "senza alcun limite"**, effettuata da imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, con equipaggio formato, anche in arte, da personale marittimo arruolato.

Tabella "B": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

- **navigazione nazionale**, così come definita all'articolo 1, punti 38 del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa);
- **pesca mediterranea o d'altura**, così come definita nel paragrafo 9 comma quarto del predetto regolamento per la pesca marittima.

Tabella "C": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere provviste le navi abilitate alla:

- **navigazione internazionale breve e lunga**, così come definite all'articolo 1, punti 35 e 36, del DPR 8 novembre 1991, n. 435 (lunga: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; breve: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia);
- **pesca oltre gli stretti od oceanica**, così come definita nel paragrafo 9, comma quinto, del predetto regolamento per la pesca marittima

Tabella "D": quantità minima indispensabile del materiale sanitario che deve essere contenuto nelle cassette di pronto soccorso che devono far parte della dotazione di bordo delle:

- navi abilitate alla pesca costiera locale, così come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima;
- navi abilitate alla pesca costiera ravvicina, come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima, aventi stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate;
- imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dalla citata legge n. 50/1971 e successive modificazioni e integrazioni, il cui equipaggio non sia formato, nemmeno in parte, da personale marittimo arruolato.

2 – Prescrizioni

Le prescrizioni dei farmaci potranno essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unità ovvero da un dirigente delle professionalità sanitarie medico di uno degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera – USMAF, del Ministero della Salute (autorità sanitaria marittima). Le prescrizioni sono redatte a norma di legge a seconda del tipo di farmaco o di articolo o presidio medico-chirurgico necessario

3 – Registrazioni

A bordo delle unità che, ai sensi del presente decreto, debbano essere dotate dei medicinali elencati nelle tabelle A, B e C, sarà tenuto apposito registro di carico e scarico dei farmaci in generale; a bordo delle unità provviste di medicinali di cui alle tabelle B e C sarà tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di presidi etichettati "stupefacente".

4 – Cassette di pronto soccorso e dotazioni sanitarie delle lance di salvataggio

Ogni nave, a prescindere dalla Tabella di pertinenza, dovrà detenere comunque almeno una cassetta di Pronto Soccorso nella quale inserire i farmaci e i presidi elencati nella annessa tabella D necessari per interventi di emergenza – urgenza in qualsiasi punto della nave.

Detta cassetta dovrà essere di materiale rigido, a chiusura stagna, facilmente asportabile e galleggiante.

Le dotazioni sanitarie delle Lance di Salvataggio sono controllate secondo le modalità stabilite dalla Autorità Marittima. Le cassette sono munite di chiusura tale da consentire, qualora ritenuto opportuno, lo smaltimento e il reintegro dei farmaci e presidi scaduti senza dover necessariamente invalidare l'intero kit di dotazioni, nonché di rendere più agevole il controllo periodico.

5 – Controlli

I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unità comprese tra 10 e 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del presente decreto siano tenute a essere provviste dei medicinali, oggetti di medicatura e utensili vari di cui alle annesse tabelle A, B e C, saranno effettuati dall'autorità marittima, insieme con l'autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale, come previsto dall'art. 100 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

I controlli sulle unità di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate avranno luogo nelle forme e con le modalità e periodicità stabilite dalla normativa vigente in materia di sanità marittima e di sicurezza della navigazione.

Sulle unità tenute a esserne provviste, i controlli delle cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa tabella D, saranno effettuati dall'autorità marittima in occasione dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalità e periodicità stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.




TABELLE DOTAZIONI

1 - MEDICINALI										
GRUPPO	N°	ARTICOLO	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVAZIONE
ANALGESICI STUPEFACENTI	1	MORFINA CLORIDRATO	fiale 1 ml 10 mg	REGISTRO STUPEFACENTI	0	0	10	0	Sempre e solo dietro consiglio medico dato in chiaro. Eccezionalmente 1 fiala im senza consiglio del medico in caso di violento dolore retrosternale che non passa dopo la somministrazione da 2 cpr di trinitrina	STUPEFACENTE
	2	PENTAZOCINA o TRAMADOLO (o farmaco equivalente)	fiale 1 ml 30 mg	REGISTRO STUPEFACENTI	0	5	10	0	1 fiala in caso di urgenza quando l'origine del dolore è chiara (fratture, ustioni ecc.). Da non somministrare senza consiglio medico in caso di dolori addominali, traumi cranici, cefalee	STUPEFACENTE
	3	PENTAZOCINA o TRAMADOLO (o farmaco equivalente)	cpr 50 mg	REGISTRO STUPEFACENTI	0	20	40	0	1 compressa in caso di urgenza quando l'origine del dolore è chiara (fratture, ustioni ecc.). Da non somministrare senza consiglio medico in caso di dolori addominali, traumi cranici, cefalee	STUPEFACENTE
ANTIIDIOTI PER STUPEFACENTI OPIACEI	4	NALOXONE	fiale 0,4 mg	EMERGENZA	3	3	12	0	Antidoto degli effetti degli analgesici stupefacenti. 1 fiala ev o im eventualmente da ripetere dopo 15 minuti	
ANTIIDIOTI PER BENZODIAZEPINE	5	FLUMAZENIL	fiale 1 mg / ml	EMERGENZA	0	5	5	0	Antidoto degli effetti degli analgesici stupefacenti. 1 fiala ev o im eventualmente da ripetere dopo 15 minuti	
ANTIIDIOTI DA DIGITALE E ALTRO	6	ATROPINA	fiale 0,5 mg		0	3	3	0		
ANALGESICI ANTIPIRETTICI ANTIREUMATICI	7	ACIDO ACETILSALICILICO	cpr 500 mg gastroresistenti		20	20	100	0	1-2 compresse ogni 6-8 ore a stomaco pieno. Da non usarsi in caso di gastrite, ulcera gastrica, sanguinamento dell'apparato digerente	
	8	NDRAMIDOPIRINA	gtt (flaconi)	Trattamento sintomatico e di breve durata di: stati dolorosi acuti o cronici intensi, associati ad esempio a malattie reumatiche, cefalea, mal di denti, dolori post-traumatici e post-operatori; dolori spastici acuti o cronici intensi, quali ad esempio quelli gastrointestinali, biliari, renali e delle basse vie urinarie; stati febbrili refrattari ad altri trattamenti (ad esempio, impacchi umidi freddi).	1	2	10	0	Adulti e ragazzi di 15 anni e oltre: 20-40 gocce fino a 4 volte al giorno. Bambini dai 5 ai 14 anni: 10-15 gocce fino a 4 volte al giorno. Lattanti oltre i 4 mesi e bambini fino ai 4 anni: 2-6 gocce fino a 4 volte al giorno.	
	9	IBUPROFENE	cpr 200 mg	Antireumatico, antinevralgico	12	24	100	0	Massimo 6 cpr al giorno a stomaco pieno	
ANALGESICI ANTISPASTICI	10	BUTILBROMURO DI JOSCINA	discoidi 10 mg		20	20	40	0	In caso di dolore viscerale tipo coliche: 1 discoido ripetibile dopo 2 ore e in seguito ripetibile ogni 6 - 8 ore	
	11	BUTILBROMURO DI JOSCINA	supposte 10 mg		0	0	20	0	In caso di dolore viscerale tipo coliche: 1 supposta ripetibile dopo 2 ore e in seguito ripetibile ogni 6 - 8 ore	
	12	BUTILBROMURO DI JOSCINA	fiale 20 mg		3	3	15	0	In caso di dolore viscerale tipo coliche: 1 fiala im ripetibile dopo 4 ore e in seguito ripetibile ogni 6 - 8 ore	
ANESTETICI LOCALI	13	LIDOCAINA	flaconi 50 cc		0	0	1	0	Anestetico locale da usarsi solo su indicazione medica	



GRUPPO	N°	ARTICOLO	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVAZIONE
ANTIACIDI	14	A BASE DI IDRATO DI ALLUMINIO COLLOIDALE	cpr 500 mg		10	50	100	0	Trattamento della iperacidità gastrica 1 - 2 compresse 4 volte al giorno 20 - 60 minuti dopo i pasti e prima di coricarsi	
	15	A BASE DI H2 ANTAGONISTI	cpr		0	50	100	0	Ulcera gastrica, ulcera duodenale, esofagite da reflusso 1 compressa 2 volte al giorno	
	16	A BASE DI H2 ANTAGONISTI	fiale		0	10	20	0	Ulcera gastrica, ulcera duodenale, esofagite da reflusso 1 fiale intramuscolo in caso di bisogno	
ANTIASMATICI	17	A BASE DI AMINOFILLINA	confetti		0	0	30	0	Asma bronchiale, affezioni polmonari con spasmo bronchiale 4 - 6 confetti al giorno	
	18	A BASE DI AMINOFILLINA	fiale		0	3	10	0	Asma bronchiale, affezioni polmonari con spasmo bronchiale 1 - 3 fiale da 240 mg al giorno	
	19	A BASE DI BETA STIMOLANTI (SALMETEROLO o SALBUTAMOLO)	fiale 500 mcg		0	10	10	0		
	20	A BASE DI BETA STIMOLANTI (SALMETEROLO o SALBUTAMOLO)	aerosol pressurizzato		1	2	3	0		
ANTIBIOTICI	21	CLARITROMICINA	cpr 500 mg		0	24	60	0	Battericida per batteri Gram + e Gram - 1 capsula da 1 grammo ogni 8 ore 1 capsula da 250 mg ogni 6 ore	
	22	CLARITROMICINA	sosp. ped. 125/100 ml		0	1	3	0		
	23	AMPICILLINA SULBACTAM	flaconi 1 gr. + 500 mg		0	6	12	0	Battericida per batteri Gram + e Gram - 1 fiala 1 gr. ogni 12 ore	
	24	CEFTRIAXONE	flaconi im 1 grammo		0	5	10	0	1 - 3 grammi al giorno in 2 - 3 somministrazioni	
	25	GENTAMICINA	fiale 1 ml 40mg/ml		0	0	12	0		
	26	TETRACICLINA	cpr 250 mg		0	16	80	0		
	27	COTRIMOSSAZOLO	cpr 800 + 160 mg		0	20	80	0		
ANTI DIABETICI	28	INSULINA PRONTA	fl. con almeno 400 UI / fialone		1	1	2	0		FRIGORIFERO
	29	METFORMINA	cpr 500 mg		0	30	60	0		
ANTI DIARRICI E REIDRATANTI	30	A BASE DI LOPERAMIDE	cpr 2 mg		15	30	30	0		
ANTIEMETICI	31	METOCLOPRAMIDE	cpr 10 mg		24	24	48	0		
	32	METOCLOPRAMIDE	fl 10 mg / 2 ml		5	10	20	0		
	33	DOMPERIDONE	supp. bambini 30 mg		6	6	12	0		
	34	DOMPERIDONE	supp. adulti 60 mg		0	6	12	0		
ANTIEMORRAGICI	35	A BASE DI ACIDO TRANEXAMICO	fl 500 mg		5	5	10	0		
EMOSTATICI UTERINI	36	A BASE DI ERGOTAMINA	fl 0,2 mg / ml		3	6	12	0		
	37	A BASE DI ERGOTAMINA	gtt 0,25 mg / ml		1	1	2	0		
ANTIMALARICI	38	CLOROCHINA	cpr 250 mg		0	0	100	0		
	39	MEFLOCHINA	cpr 250 mg		0	0	60	0		
	40	SULFAMETOPIRAZINA E PIRIMETAMINA	cpr 500 + 25 mg		0	0	30	0		
ANTIIPERTENSIVI E CORONARODILATATORI	41	A BASE DI CLONIDINA CLORIDRATO	fl 150 ug		0	5	10	0		
	42	A BASE DI CLONIDINA CLORIDRATO	cpr 300 ug		0	30	30	0		
	43	NITROGLICERINA	cerotti transdermici		0	5	15	0		
	44	ISOSORBIDE DINTRATO	cpr 10 mg		0	50	50	0		
	45	ISOSORBIDE DINTRATO	cpr sub linguale 5 mg		10	50	100	0		



GRUPPO	N°	ARTICOLO	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVAZIONE
ANTIALLERGICI ANTISHOCK	46	A BASE DI DESCLORFENIRAMINA MALEATO	cpr RM 6 mg		30	30	60	0		
	47	A BASE DI DESCLORFENIRAMINA MALEATO	sciroppo flac. 100 ml		0	1	2	0		
	48	A BASE DI DESCLORFENIRAMINA MALEATO	tubo 25 gr.1%		1	1	2	0		
	49	METILPREDNISOLONE	cpr 4 mg		10	30	30	0		
	50	METILPREDNISOLONE	Flac. 500 mg		2	5	10	0		
	51	IDROCORTISONE SUCCINATO	fl 1 gr.		2	4	10	0		
	52	IDROCORTISONE ACETATO	crema 1% 30 gr.		1	2	3	0		
CARDIOTONICI E ANTIARITMICI	53	DOPAMINA CLORIDRATO	fl 200 mg		0	5	10	0	Diluita in soluzione fisiologica, glucosata o Ringer lattato rimane stabile per 24 h	
	54	DIGOSSINA	fl. 0,5 mg / 2 ml		0	6	12	0		
	55	DIGOSSINA	cpr 0,125		0	30	60	0		
	56	CHINIDINA	cpr 275 mg		0	20	30	0		
DECONTRATTURANTI	57	ADRENALINA	fl 0,5 mg		0	6	6	0		FRIGORIFERO
	58	PIRINDOLO	fl		0	5	5	0		
DIURETICI	59	FUROSEMIDE	fiale 2 ml		1	5	10	0		
	60	FUROSEMIDE	cpr 25 mg		0	30	60	0		
	61	ACETAZOLAMIDE	cpr 250 mg		0	12	24	0		
LASSATIVI	62	GLICERINA	supp		0	10	10	0		
SEDATIVI	63	CLORPROMAZINA	cpr 25 mg		0	25	50	0		
	64	CLORPROMAZINA	fiale 50 mg		0	5	10	0		
	65	FENOBARBITALE	cpr 50 mg	REGISTRO STUPEFACENTI	0	20	40	0		STUPEFACENTE
	66	FENOBARBITALE	fiale 100 mg	REGISTRO STUPEFACENTI	0	0	10	0		STUPEFACENTE
	67	DIAZEPAM	cps 5 mg		0	20	40	0		
	68	DIAZEPAM	gtt 5 mg / ml (flaconi)		1	1	3	0		
	69	DIAZEPAM	microclisteri 5 mg							
	70	DIAZEPAM o MIDAZOLAM	fl 10 mg / 5 mg		3	6	15	0		
SOLUZIONI IDRATANTI	71	SOLUZIONE GLUCOSATA 5%	sacche complete di set per infusione		0	3	6	0		
	72	SOLUZIONE FISIOLGICA	sacche complete di set per infusione		0	3	4	0		
	73	POLIGELINA	sacche 500 ml		0	1	3	0		
ALCALINIZZANTI	74	SODIO BICARBONATO 8,4 %	fiale 100 ml		1	5	10	0		
IMMUNOGLOBULINE	75	IMMUNOGLOBULINE ANTITETANO	fl 500 UI siringhe pronte	FRIGORIFERO	0	1	5	0		
FARMACI USO ESTERNO	76	COLLIRIO ANESTETICO	flaconi		1	1	1	0		
	77	COLLIRIO ANTISETTICO CON CORTISONE			0	0	2	0		
	78	COLLIRIO ATROPINA			0	0	1	0		
	79	COLLIRIO PILOCARPINA	flaconi		0	0	1	0		
	80	COLLUTORIO	flaconi gocce		0	0	1	0		
	81	GOCCE ODONTALGICHE			0	0	1	0		
	82	GOCCE ANTIOTALGICHE	flaconi		0	0	1	0		
	83	LOZIONE ANTIPARASSITARIA			0	0	1	0		
	84	POMATA ANTIBIOTICA			0	1	1	0		
	85	POMATA ANTIEMORROIDARIA			0	1	2	0		
	86	POMATA ANTIMICOTICA			0	0	3	0		
	87	POMATA ANTILUSTIONE			1	1	3	0		
	88	POMATA URETRALE			0	0	1	0		
	89	POMATA OFTALMICA ANTIBIOTICA			0	1	2	0		
	90	POMATA PROMETAZINA	flaconi		1	1	3	0		



2 - MATERIALE SANITARIO										
GRUPPO	N°	ARTICOLO	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI E ISTRUZIONI PER L'USO	CONSERVAZIONE
ANTISETTICI DISINFETTANTI BIOCIDI	91	IPOCLORITO DI SODIO	soluzione al 1,5% flac. da 1 litro	Conservare in recipienti opachi a meno di 30°C	1	2	4	1	Disinfezione e pulizia della cute lesa. Disinfezione della mucosa vaginale. Applicazioni locali senza diluizioni fino a 6 volte a giorno	
	92	BENZALCONIO CLORURO	soluzione acquosa 2% flac. 1 lt	Sciacquare gli strumenti in modo sterile prima dell'uso	3	25	100	3	Disinfezione di strumenti puliti con 2 minuti di contatto decontaminazione di strumenti prima della pulizia e sterilizzazione 20-30 minuti di contatto	
	93	IODOPOVIDONE	soluzione al 10% flac. da 1 litro	Antiseptici: soluzioni al 7,5% per lavaggio antisettico e chirurgico delle mani. tempo di applicazione 2'-5'; soluzioni al 5% per antiseptici preoperatoria su cute integra; antiseptici mucose e cute lesa. Disinfezione ambientale: trattamento di superfici e oggetti nelle aree	1	2	4	1	Incompatibilità con acetone e acqua ossigenata. Non deve essere utilizzato sui neonati	
	94	CLOREXIDINA	soluzioni al 5% flac. da 1 lt	Conservare in recipienti opachi ben chiusi; le soluzioni pronte possono contaminarsi. devono essere utilizzate entro 7 giorni	1	2	4	1	Disinfezione e pulizia della cute anche lesa. preparazione del campo operatorio e antiseptici delle mani disinfezione di strumenti sanitari	
	95	ACQUA OSSIGENATA	10 vol fl 250 cc	Perde di efficacia rapidamente. Al riparo dalla luce	1	5	5	1	Disinfezione piccole	
KIT PER MEDICAZIONE E CHIRURGIA	96	PINZA STANDARD CHIRURGICA			0	1	1	0		
	97	FORBICE MAYO			0	1	2	0		
	98	PINZA MOSQUITO			0	1	2	0		
	99	TELINO			0	1	1	0		
	100	PINZA ADSON CHIRURGICA			0	1	1	0		
	101	FILO SETA MONTATO SU AGO			0	5	5	0		
BASIC LIFE SUPPORT	102	PALLONE DI AMBU ADULTO			1	1	3	1		
	103	CANNULA DI GUEDEL ADULTO	misura 4		1	1	3	1		
	104	CANNULA DI GUEDEL ADULTO	misura 3		1	1	3	1		
	105	CANNULA DI GUEDEL ADULTO	misura 2		1	1	3	1		
	106	CANNULA DI GUEDEL PEDIATRICO	misura 0		1	1	2	1	Per navi che imbarcano passeggeri	
	107	PINZA TIRALINGUA			1	1	1	1		
	108	MASCHERA AMBU ADULTO			1	1	3	1		
	109	MASCHERA AMBU BAMBINO			1	1	2	1		
VENDIPUNTURA TERAPIE PARENTERALI DIAGNOSTICA EMOSTASI	110	ABBASSALINGUA MONOUSO LEGNO			0	10	30	0		
	111	AGOCANNULA	14 G		0	10	20	0		
	112	AGOCANNULA	18 G		0	10	20	0		
	113	AGOCANNULA	20 G		0	10	20	0		
	114	AGOCANNULA	22 G		0	5	10	0		
	115	AGOCANNULA	24 G		0	5	10	0		
	116	SIRINGA STERILE	2,5 ml 22 G		5	5	20	0		
	117	SIRINGA STERILE	5 ml 22 G		5	10	30	0		
	118	SIRINGA STERILE	10 ml 21 G		5	20	50	0		
	119	LACCIO EMOSTATICO			1	2	3	1		
	120	LACCIO EMOSTATICO DI ESMARK a TORNIQUETTE			1	2	2	1		
	121	STRISCIE DETERMINAZIONE GLICEMIA			0	1	2	0		
	122	APPARECCHIO DETERMINAZIONE GLICEMIA			0	0	1	0		
	123	LANCETTA PUNGIDITO STERILI			0	10	30	0		
	124	STRISCIE REATTIVE URINE			0	20	50	0		
125	SIRINGHE DA INSULINA	100 UI / ml		0	10	20	0			



GRUPPO	N°	ARTICOLO	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI E ISTRUZIONI PER L'USO	CONSERVAZIONE
VARI	126	ASPIRATORE SECRETI	set cannula media mini pool		0	1	2	0		
	127	ASSORBENTI IGIENICI			0	5	20	0		
	128	BACINELLE RENFORMI			0	3	5	0		
	129	BARELLA A CUCCHIAIO CON CINTURE DI SICUREZZA			0	1	3	0		
	130	BARELLA A CANDA			0	1	2	0		
	131	BENDA GARZA T 12/8 ORLATA	h 10 cm		10	30	50	10		
	132	BENDE OCULARI NON STERILI			0	3	5	0		
	133	BISTURI MONDOUSO	lama II		0	5	10	0		
	134	BISTURI MONDOUSO	lama 20		0	5	10	0		
	135	BOMBOLE OSSIGENO lt 7			0	1	2	0	Da triplicare su navi petroliere o o imbarcanti carichi e merci pericolose	
	136	BOMBOLE OSSIGENO lt 7	portatile		0	1	2	0	Riserva	
	137	BORSA FREDDO Istantanea			2	2	5	1		
	138	BORSA CALDO Istantanea			1	2	2	1		
	139	CAMICE CHIRURGICO STERILE	XL		0	1	4	0		
	140	CAMICE CHIRURGICO STERILE	XXXL		0	1	3	0		
	141	CAMICE	XXL		0	1	1	0		
	142	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO	con placche adulti + placche pediatriche		0	1	1	0	Solo se presente Medico di Bordo o, a discrezione dell'armatore, personale laico qualificato "esecutore BLS-D"	
	143	CARTELLI PER TRIAGE			0	20	100	0	In numero comunque non superiore alle persone imbarcabili	
	144	CATERE VESCICALE FOLEY LATTICE	pediatrico		0	1	5	0	Per navi che imbarcano passeggeri	
	145	CATERE VESCICALE FOLEY LATTICE	ch 16		0	2	5	0		
	146	CATERE VESCICALE FOLEY LATTICE	ch 18		0	2	5	0		
	147	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	000		0	3	10	0		
	148	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	0		0	3	10	0		
	149	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	1		0	3	10	0		
	150	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	2		0	3	10	0		
	151	CEROTTI TELATI	cm 10		5	20	30	5		
	152	COLLARE CERVICALE			0	1	5	0		
	153	COPERTA ISOTERMICA			1	3	10	0		
	154	COTONE IDROFILO	gr 1000		1	5	10	1		
	155	FILI DI SETA CON AGO	0		0	5	10	0		
	156	FILI DI SETA CON AGO	1		0	5	10	0		
	157	FILI DI SETA CON AGO	2		0	5	10	0		
	158	FORBICE DA MEDICAZIONE			1	2	3	1		
	159	FORBICE PER TAGLIO ABITI			1	2	3	1		
	160	GARZA STERILE T 12/8 16 STRATI	cm 18 x 40		10	50	300	10		
	161	GARZE NON STERILI	cm 20 x 20		10	50	Kg 10	10		
	162	GUANTI IN LATTICE	L		10	100	500	10		
	163	GUANTI IN LATTICE	M		20	50	500	10		
	164	GUANTI STERILI	misura 7,5		0	10	30	0		
	165	GUANTI STERILI	misura 8,5		0	10	50	0		
	166	IMMOBILIZZATORE SPALLA - BRACCIO	L		0	1	2	0		
	167	IMMOBILIZZATORE SPALLA - BRACCIO	XL		0	1	2	0		
	168	KIT CRICOTOMIA			0	0	1	0		
	169	MAGLIA TUBOLARE	cm 8		0	1	1	0		
	170	MAGLIA TUBOLARE	cm 10		0	1	1	0		
	171	LENZUOLO IN TELA MONDOUSO			0	3	10	0		



GRUPPO	N°	ARTICOLO	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI E ISTRUZIONI PER L'USO	CONSERVAZIONE
VARI	172	MAGNETE PER ESTRAZIONE CORPI ESTRANEI FERROSI			0	1	1	0		
	173	MASCHERE OSSIGENOTERAPIA + DILUATORE	adulti		1	3	3	1		
	174	MASCHERE OSSIGENOTERAPIA + DILUATORE	pediatriche		1	2	2	1	Per navi che imbarcano passeggeri	
	175	MASCHERINE CHIRURGICHE MONDOUSO			10	100	100	10		
	176	MASCHERINE ANTIBATTERICHE I E II LIVELLO			0	10	30	0		
	177	PADELLA			0	1	3	0		
	178	PANNOLINI RETTANGOLARI PER INCIDENTI			0	5	20	0		
	179	PAPPAGALLO			0	2	3	0		
	180	RASOI MONDOUSO PER TRICOTOMIA			0	2	5	0		
	181	SATURIMETRO			1	1	2	1		
	182	SCATOLA PORTARIFIUTI A RISCHIO			1	2	5	1		
	183	SFIGMOMANOMETRO			1	2	3	1		
	184	FONENDOSCOPIO			1	2	5	1		
	185	SONDINO NASO GASTRICO	K 30		0	2	3	0		
	186	SONDINO NASO GASTRICO	K 31		0	2	2	0		
	187	SONDINO NASO GASTRICO	K 32		0	2	2	0		
	188	STECHE IMMOBILIZZAZIONE			2	3	5	1		
	189	STECHE METALLICHE PER DITA	cm 50		0	2	5	0		
	190	TERMOMETRO CLINICO			1	3	5	0		
	191	TORCIA ELETTRICA DA TASCHINO			0	2	3	0		
192	MANUALE DI PRONTO SOCCORSO			1	1	1	1			
193	DOCCIA PER ARTO INFERIORE									
194	DOCCIA PER ARTO SUPERIORE									

